



**TRIBUNALE FEDERALE FIPAV**  
**COMUNICATO UFFICIALE N° 46 – 14 FEBBRAIO 2022**

Riunione del giorno 02 febbraio 2022

**25.21.22 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL  
TESSERATO:**

- **Sig. ..omissis..**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Antonio Mennuni – Presidente f.f.
- Avv. Andra Ordine – Vice Presidente.
- Avv. Tullio Cristaudo – Componente

nel procedimento disciplinare a carico di

*..omissis.. per aver, in violazione dei principi informatori di probità e correttezza, ex art. 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T., 1 e 5 Codice Etico, 1 e 74 Reg. Giur. e in relazione al procedimento disciplinare già incardinato a suo carico, conclusosi con decisione sanzionatoria emessa dal Tribunale Federale in data 13-14/10/2021, in luogo di correttamente gravare la stessa con rituale appello, per ivi sottoporla a ragionata critica, indirizzato ai massimi vertici federali una comunicazione e-mail con allegato uno scritto, intitolato “ Relazione dettagliata della vicenda”, nel quale viene data una polemica e mistificatoria versione dei fatti, nonché dell’azione intrapresa dall’Ufficio della Procura Federale e delle motivazioni sottese alla decisione del Tribunale Federale, suggerendo all’ignaro lettore suggestioni derivanti da una parziale e distorta rappresentazione della realtà; infine minacciando di rappresentare in, non meglio identificate, altre sedi la sua, tanto personale quanto irreal, narrazione della vicenda.*

*Contestate le aggravanti di cui alle lettere D e F dell’Art. 102 Reg. Giur.*

**OSSERVA**

A seguito di segnalazione pervenuta dall’Ufficio di Presidenza FIPAV, la Procura Federale incardinava il presente procedimento disciplinare a carico del tesserato



..omissis.. per aver lo stesso commentato, con una email del 3/11/2021 indirizzata ai Vertici federali, il Comunicato n. 11 del 14/10/2021 con il quale questo Tribunale, accertata la sussistenza di una condotta antiregolamentare, comminava al sig. ..omissis.. la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi quattro.

Esaurita la fase istruttoria, l'Ufficio della Procura deferiva il prevenuto al Tribunale il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio, da tenersi in modalità di videoconferenza a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid19, convocando il tesserato per il giorno 2/2/2022.

In tale sede, compariva il Procuratore Federale, avv. Giorgio Guarnaschelli - il quale chiedeva di dichiarare la piena responsabilità del sig. ..omissis.. concludendo per la comminazione di adeguata sanzione - nonché, per l'incolpato presente personalmente, l'avv. Rosita Vallone la quale illustrava al Collegio le motivazioni a sostegno della memoria difensiva depositata innanzi il Tribunale chiedendo il non luogo a sanzione ed, in ogni caso, di voler oscurare, nell'emanando comunicato, le generalità dell'incolpato a tutela della riservatezza dello stesso.

All'esito della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel capo di incolpazione viene contestato al tesserato ..omissis.. di aver indirizzato agli Organi apicali della Federazione una email contenente un commento al Comunicato reso da questo Tribunale nei confronti del tesserato stesso in luogo di impugnare il *decisum* attraverso gli strumenti processuali previsti dalle carte federali (*i.e.* Appello).

Ebbene, a parere del Collegio, la condotta tenuta dal tesserato non è idonea a configurare illecito disciplinare.

La volontà di non voler gravare una pronuncia di condanna - con conseguente passaggio in giudicato della stessa - non può essere oggetto di sindacato disciplinare.

Effettuata tale doverosa precisazione, è opportuno, dunque, soffermarsi sulla forma e sul contenuto della email *de qua* al fine di verificare la sussistenza o meno di responsabilità a carico del tesserato.

Se già il tenore letterale della missiva inviata dallo ..omissis.. (*i.e.* "Relazione dettagliata della vicenda") denota il carattere non offensivo della condotta tenuta dallo stesso, la



lettura del testo del documento informatico conferma l'assenza di contegni antiregolamentari.

Ed invero in tale email il tesserato esprime una valutazione meramente soggettiva dei fatti senza tuttavia travalicare né il diritto di critica garantito dai cardini costituzionali applicabili anche all'Ordinamento federale né la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione non rinvenendo nello scritto oggetto di vaglio giurisdizionale - nonostante le molte evidenze grafiche inserite dall'autore (*i.e.* sottolineature e carattere grassetto) - offese al decoro e/o alla dignità degli Organi federali citati nella ricostruzione fattuale degli eventi.

Carattere offensivo, denigratorio e/o lesivo della compagine federale, a dire il vero, non oggetto di contestazione da parte dell'Ufficio della Procura.

Nel censurare le dichiarazioni altrui, è necessario, infatti, contemperare tutti gli interessi costituzionalmente garantiti e quindi la libera manifestazione del pensiero e la tutela dell'onore e della reputazione individuale.

All'interno di tale perimetro costituzionale, il tesserato può esercitare il proprio diritto di critica.

Solo nel caso in cui venga gratuitamente lesa l'integrità morale del destinatario con offese e/o condotte in qualsiasi modo diffamatorie, il contegno assume rilevanza disciplinare da sanzionare.

Nel caso di specie, il Tribunale non ravvisa alcuna lesività - al netto dell'irrilevante enfaticizzazione grafica sopra evidenziata - nelle espressioni utilizzate dallo **..omissis..** che, per tali motivi, deve andare esente da qualsivoglia responsabilità.

Il Tribunale, infine, in accoglimento della richiesta motivata presentata in sede di conclusioni da parte dell'avv. Vallone, dispone l'oscuramento dei dati personali del sig. **..omissis..**

### **PQM**

Il Tribunale delibera il non luogo a sanzione nei confronti del sig. **..omissis..**

Roma, 11 febbraio 2022

F.to IL PRESIDENTE f.f.  
Avv. Antonio Mennuni

Affissione all'Albo 14 febbraio 2022

